

Definizione

Costituisce noleggio di veicoli senza conducente l'attività di noleggio a privati, dietro corrispettivo, di autovetture, motocicli e veicoli senza conducente. Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività. Il libretto di circolazione dei veicoli deve riportare la dizione "locazione senza conducente" ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.Lgs n. 285/1992 e dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 481/2001.

L'attività di autonoleggio senza conducente può anche essere svolta in modalità accessoria ad un'attività principale, come nel caso di autofficine che offrono l'auto in sostituzione dell'auto lasciata ferma per manutenzione, la cosiddetta auto di cortesia.

Requisiti soggettivi

NORMATIVA ANTIMAFIA

Gli interessati alla segnalazione o istanza devono dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia).

SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Sono tenuti alla dichiarazione antimafia tutti i soggetti elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per cui è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d. comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti:

1.imprese individuali:

1. il titolare
2. il direttore tecnico, ove previsto;
3. i familiari delle persone al punto 1 e al punto 2

2.società in nome collettivo:

1. tutti i soci
2. se i soci sono società personali o società di capitali, tutti i soci persone fisiche delle società socie della prima.
3. il direttore tecnico (ove previsto)
4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3

3.società in accomandita semplice:

1. tutti i soci accomandatari
2. se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie
3. il direttore tecnico
4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3

4.società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):

1. il legale rappresentante
2. eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione,
3. il direttore tecnico (se previsto)
4. Tutti i soggetti membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza– sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico
5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. Socio (in caso di società unipersonale)
7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

Nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti della società che detiene la maggioranza:

8. i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
9. gli institori e i procuratori;

10. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile,
11. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
12. i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 8-9-10-11

5. Società di capitali consortili, le società cooperative di consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna

1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
5. ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
6. i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

6. associazioni, anche prive di personalità giuridica:

1. i soggetti che hanno la legale rappresentanza,
2. tutti i soggetti membri del collegio sindacale
3. nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001),
4. il direttore tecnico, ove previsto
5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4

7. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):

1. i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato,
2. il direttore tecnico, ove previsto
3. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

8. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

1. i soggetti che esercitano poteri di amministrazione
2. i soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza
3. i soggetti che esercitano la direzione dell'impresa;
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

9. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):

1. i soggetti che hanno la rappresentanza
2. gli imprenditori o le società consorziate,
3. il direttore tecnico, ove previsto.
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

NOTE AGGIUNTIVE

DIRETTORE TECNICO: per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

SOCIO DI MAGGIORANZA: Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

ULTERIORI SOGGETTI: E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare

le scelte della società partecipata, in particolare gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti.

NORMATIVA VIGENTE ANTIMAFIA: Il Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevedeva che la parte del suo testo che riguardava la documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) entrasse in vigore due anni dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo integrativo e correttivo del codice antimafia.

Il primo decreto correttivo è stato il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012, il quale però ha corretto il D.lgs. 159/2011 anche nella parte in cui veniva specificata l'entrata in vigore del libro II anticipando a due mesi i due anni previsti. Quindi, a far data dal 13 febbraio 2013, vale tutto quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, compresa la parte riguardante la documentazione antimafia. Così risultano abrogate, oltre alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, già abrogate alla pubblicazione del Dlg 159/2011, a far data dal 13 febbraio 2013, anche il D.lgs.490/1994, il DPR 252/1998 e il DPR 150/2010.

REQUISITI MORALI - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO

E' necessario essere in possesso dei requisiti morali, con riferimento in particolare all'art. 11, all'art. 92 e all'art. 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Infatti l' Art. 11 del TULPS non permette il rilascio dell'autorizzazione:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, sempre l'art. 11, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, (*e a chi non può provare la sua buona condotta*).

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo del cittadino di provare la sua buona condotta, cioè l'ultima parte del comma.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, sempre del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci, cioè ai minorenni, o a chi è stato interdetto e ha perso la possibilità di diventare proprietario.

Requisiti oggettivi

La struttura e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità, o avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. Lombardia 1/2007, con destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa e con quella prevista dallo strumento urbanistico.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni, ad esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, normativa antincendio, sicurezza degli impianti, regolamenti locali.

I veicoli da noleggiare devono essere intestati a nome del richiedente e devono riportare sul libretto di circolazione la loro destinazione d'uso di "locazione senza conducente" (art. 84 del D. Lvo 285/1992).

Cosa occorre fare

ATTIVAZIONE, MODIFICHE STRUTTURALI, TRASFERIMENTO

Occorre presentare al SUAP, in modo telematico, la SCIA, Modello A come previsto dall'art. 1 del DPR 481/2001, allegando i seguenti documenti:

- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Certificato di prevenzione incendi (ove sia previsto il rimessaggio di oltre 9 veicoli al chiuso oppure una superficie aperta superiore ai 300 mq.);
- Elenco dei veicoli messi a noleggio;
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore;

Qualora l'inizio dell'attività è subordinato alla esecuzione di opere edili, la SCIA dovrà essere presentata solo al termine dell'esecuzione delle opere edili e conseguimento della prescritta agibilità.

Le licenze per la rimessa di biciclette sono rilasciate dietro presentazione della SCIA senza certificato di prevenzione incendi.

Possibilità di noleggio tramite Internet

Con Parere del 27-5-2014, n. 101242 il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato l'ammissibilità dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente in modalità telematica, attraverso un sito internet, utilizzando un posteggio a pagamento presso un garage di terzi e provvedendo alla consegna delle autovetture presso il domicilio dei clienti, non effettuando alcuna attività in sede fissa né di ricezione del pubblico.

SUBINGRESSO, MODIFICA SOCIETARIA

In caso di subingresso o modificazione societaria, deve essere data comunicazione al SUAP, in modo telematico, tramite la seguente documentazione:

- SCIA B;
- Estremi dell'atto notarile di acquisizione dell'azienda in proprietà o affittanza;
- Copia documento identità dei firmatari diversi moduli o schede.

CESSAZIONE

In caso di cessazione dell'attività, deve essere data comunicazione al SUAP presentando la SCIA Modello B con la copia documento identità del firmatario.

Tempistica

AVVIO DI ATTIVITA' PREVISTA DA UNA SCIA

I casi possibili di presentazione della SCIA sono due:

- La SCIA è presentata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA, cioè è presentata presso il Registro Imprese, il quale la trasmette immediatamente al SUAP, che ne rilascia ricevuta.
- La SCIA è presentata direttamente al SUAP, il quale verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il SUAP rilascia automaticamente la ricevuta.

Nei due casi, l'attività o l'intervento previsto dalla SCIA può essere immediatamente avviato, ai sensi dell'art.19, c.2, L. 241/1990), **al momento del rilascio della ricevuta da parte del SUAP**. La ricevuta sarà inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email del dispositivo che ha presentato la SCIA sul portale. (art.6 DPR 68/2005)

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituendo di fatto il titolo abilitativo all'inizio dell'attività, deve essere tenuta esposta nel luogo di svolgimento dell'attività a disposizione degli organi preposti al controllo unitamente ad eventuali atti formali che il Responsabile del SUAP ritenga utile adottare per imporre prescrizioni o limitazioni operative in esecuzione alla programmazione economica di settore.

TEMPI PER L'ISTRUTTORIA

Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo. Entro questo termine può richiedere la presentazione di documentazione integrativa per conformare l'attività alla normativa vigente, dando un termine per la presentazione non inferiore a 30 giorni. Il termine dei 60 giorni viene sospeso dalla data di richiesta della documentazione integrativa e il conteggio del tempo riprenderà dalla data di fornitura della documentazione richiesta.

CONCLUSIONE POSITIVA

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, cioè 60 giorni ovvero i 60 giorni aumentati dal tempo della sospensione dei termini in attesa della documentazione integrativa, l'amministrazione non può più intervenire nel merito della SCIA ad eccezione di questi casi:

- in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, dimostrando però l'impossibilità di tutelare comunque l'interesse del privato interessato mediante conformazione della sua attività alla normativa vigente.
- nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. In questo caso dovranno essere applicate le sanzioni penali previste al comma 6, art. 19 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a tre anni) nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CONCLUSIONE NEGATIVA

- **Caso di mancata presentazione di integrazioni richieste**
Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini fissati, il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza, con l'obbligo di cessare la prosecuzione dell'attività o le variazioni apportate all'attività e di rimuovere eventuali effetti dannosi derivati dall'attivazione o modifica dei parametri dell'attività.
- **Caso di esito negativo di istruttoria della pratica**
Se la verifica della pratica, eventualmente aggiornata da integrazioni richieste pervenute nei termini stabiliti, desse esito negativo per il mancato rispetto della normativa vigente, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, nel caso questo fosse possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Riferimenti normativi

- D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente"
- [Decreto legislativo 30-4-1992, n. 285](#) - Nuovo codice della strada.
- Parere Ministero dello sviluppo economico 27-5-2014, n. 101242 (Art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 - Noleggio veicoli senza conducente on-line – Quesito.)
- Normativa prevenzione incendi: D.M.1° febbraio 1986 “norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo.